

PDEL-183-2022



DIRETTORE SOCIO SANITARIO - S.C. AFFARI GENERALI

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 33 del 02.12.2021 ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda". Proroga del contratto al 15/06/2022 con la Struttura Sanitaria Privata, individuata da A.Li.Sa., come area sanitaria temporanea, "KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto".

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore Socio Sanitario e del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), convertito in L. 24.4.2020 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che :
"Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."
- detta normativa di riferimento è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in

- L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020, in correlazione alle proroghe dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, come modificato dai successivi D.P.C.M. e dal D.L. 125 del 07/10/2020, convertito in legge 27.11.2020 n.159, il quale, all'art.1 comma 1 lett. a) proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021, il D.L. 14/1/2021 n. 2 (convertito con la Legge n. 29 del 12/03/2021) recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede la proroga dello stato di emergenza al 30/04/2021, nonchè il D.P.C.M. 24.10.2020, come modificato con D.P.C.M. 3.11.2020 e dal D.P.C.M. 14.1.2021;
- il D.L. 22/04/2021 n. 52 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/07/2021 tuttavia per la proroga dei termini di cui ai sopraccitati artt. 3 e 4 del DL 17 marzo 2020, n. 18 si applica l' art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, e, successivamente, l' art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 il quale prevede "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021";
 - con deliberazione n. 109 del 24/03/2020 A.Li.Sa. ha attivato una nuova tipologia di struttura temporanea sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi, stabilendo che l'attivazione della suddetta tipologia di struttura è limitata al solo periodo di durata dell'emergenza sanitaria, approvando gli standard minimi per il funzionamento e modalità di raccordo con le rete dei servizi sociosanitari e sanitari invianti di cui all'allegato al citato atto e stabilendo, in ultimo, che le strutture possano avvalersi della consulenza delle Cure Palliative della Asl di riferimento;
 - con deliberazione n. 361 del 7/10/2020 "Revisione della Deliberazione n. 109/2020 "Attivazione di Aree sanitarie temporanee: struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi" A.Li.Sa. ha rimodulato gli standard organizzativi, ha stabilito che il reclutamento di tutto il personale medico avvenga direttamente da parte dell'ente gestore ed ha confermato, per la parte relativa al Direttore Sanitario ed al personale non medico, la tariffa vigente per il setting RSA post acuti;
 - con nota in data 16/10/2020 (prot. Asl 3 n. 136326), agli atti, A.Li.Sa. ha comunicato che il proprio Commissario Straordinario ha ricevuto incarico dalla Regione Liguria, nella figura del Presidente di Giunta, di reperire disponibilità di aree sanitarie temporanee di cui alla deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
 - con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020 (trasmesso da A.Li.Sa. in data 19.10.20 prot. 137061/20) la Regione Liguria ha:
 - preso atto, disponendone l'attuazione, delle determinazioni adottate da A.Li.Sa., con deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
 - stabilito, sulla base dell'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., la tariffa integrativa da riconoscere al personale medico reclutato direttamente dall'Ente gestore, in € 26,60/die per ogni paziente, comprensiva degli oneri relativi a tutte le tipologie di prestazione rese dal medico, nell'arco delle 24 ore;
 - dato atto che la tariffa complessiva per le strutture di cui trattasi, giusta deliberazione di A.Li.Sa. n. 361 del 7/10/2020, è di € 140,00=/die per ogni paziente, come risultante dalla somma della suddetta tariffa integrativa di € 26,60=/die per ogni paziente alla tariffa per il setting RSA post acuti pari ad € 113,40/die per ciascun paziente, determinata dalla DGR 862/2011 e s.m.i.;
 - stabilito che per il funzionamento delle strutture extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi è limitato al solo periodo di durata dell'emergenza epidemiologica;

- a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, nell'ambito delle funzioni assegnate ex legge regionale 29/07/2016 n. 17 da Regione Liguria e per mandato della stessa, in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.2020 n.27, A.Li.Sa. ha individuato ed istituito aree sanitarie temporanee all'interno di strutture di assistenza privata ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 18/2020 e smi, valutate l'idoneità nell'ambito delle strutture sanitarie private individuate ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida, anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio;
- A.Li.Sa, su mandato di Regione Liguria, tramite propria manifestazione d'interesse urgente per l'attivazione di aree sanitarie temporanee in Strutture residenziali extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti Covid-19 positivi per reperire, anche in deroga all'art. 8 – quinquies del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020 e l'idoneità delle strutture e la presenza nelle stesse dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ha attivato aree sanitarie temporanee presso struttura di assistenza privata individuate, ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 18/2020 e smi ed ha richiesto a questa Asl di stipulare appositi contratti con una serie di Strutture, tra le quali Villa Immacolata Srl, alle condizioni di cui allo schema di contratto trasmesso da A.Li.Sa. e recepito da questa Asl con deliberazione n. 509 del 10/11/2020, parte integrante e sostanziale del citato atto sub "A", per l'erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio: ASL 3 ha pertanto provveduto a contrattualizzare Villa Immacolata s.r.l. con deliberazioni n. 477 del 22/10/2020 e n. 499 del 3/11/2020 per il periodo 19.10.2020 – 31.12.2020 per 22 posti letto avendo A.Li.Sa. valutata, altresì, la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 3 D.L. 18/2020 (conv. in L.27/2020) ed avendo acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti COVID 19 positivi rispetto a quelli dedicati ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura, di cui alla delibera di A.Li.Sa. n.109/2020, come modificata dalla delibera di A.Li.Sa. n.361/2020;
- per la sopra indicata Struttura Sanitaria Privata A.Li.Sa. ha dato mandato a questa Asl di:
 - procedere, in qualità di ASL capofila, alla stipula del contratto;
 - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
 - consentire alla struttura privata di cui trattasi, nell'adempimento delle prestazioni di cui ai contratti, di utilizzare propri medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. (previo accordo tra la struttura privata e ASL 3), senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19;
- A.Li.Sa. ha stabilito, altresì, che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare le Strutture Sanitarie Private individuate per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale

medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;

- A.Li.Sa. ha comunicato, in ultimo:
 - che le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
 - il budget presuntivo massimo per la durata del contratto;
 - che la richiamata Struttura Privata Accreditata ha confermato ad A.Li.Sa. la propria disponibilità per detta attività sanitaria per il numero di posti letto indicato per erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio come da schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale sub A ai provvedimenti Asl 3 sopra indicati;
- A.Li.Sa., come da comunicazione prot. A.Li.Sa. 0028960 del 16.10.2020 per l'avvio di manifestazione di interesse urgente per l'attivazione di Aree Sanitarie Temporanee, ha precisato agli Enti Gestori dei servizi Socio Sanitari extraospedalieri che gli inserimenti riguarderanno pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- con nota in data 10/11/2020, prot. Asl 3 n. 150102 del 11/11/2020, agli atti, la Regione Liguria ha trasmesso a questa Asl l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 79/2020 ad oggetto: *"Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19. Disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture sociosanitarie residenziali ospedaliere"*, nella quale si statuisce che: *"Ai soggetti gestori delle strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere, individuate come aree sanitarie temporanee e contrattualizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24/4/2020 n. 27 e smi) è riconosciuto il pagamento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto complessivamente contrattualizzati, a decorrere dal quindicesimo giorno dall'inizio dell'attività in argomento e fino al 31.12.2020"*;
- con nota in data 11/11/2020 prot. n. 32078 (prot. Asl 3 n. 150782 di pari data), A.Li.Sa. nel trasmettere l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 79/2020, ha comunicato che gli accordi contrattuali stipulati da questa Asl, su mandato di A.Li.Sa., devono essere integrati con le disposizioni di cui alla suddetta Ordinanza, evidenziando che i budget presuntivi massimi per la durata dei contratti restano invariati;
- con deliberazione n. 526 del 16/11/2020 questa Asl ha preso formalmente atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 79/2020 e del citato mandato di A.Li.Sa. di cui alla nota prot. n. 32078 dell'11/11/2020 (prot. Asl 3 n. 150782 di pari data), e conseguentemente ha stipulato con Villa Immacolata Srl apposito addendum, secondo lo schema allegato al citato provvedimento, al contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, circa il riconoscimento del pagamento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto complessivamente contrattualizzati, a decorrere dal quindicesimo giorno dall'inizio per ognuna dell'attività in argomento e fino al 31.12.2020, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, prendendo atto che i budget presuntivi massimi per la durata dei contratti restano invariati, giusta nota di A.Li.Sa. prot. n. 32078 dell'11/11/2020 (prot. Asl 3 n. 150782 di pari data);

- con nota in data 22/12/2020 prot. n. 36883 (prot. Asl 3 n. 172930 di pari data), A.Li.Sa., in considerazione della prossima scadenza dei contratti ai sensi della normativa di cui all'oggetto, e dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto in relazione alla pandemia da Covid-19, ha richiesto a questa Asl una valutazione circa i presupposti per i rinnovi dei contratti con le Strutture individuate come aree sanitarie temporanee, in base ai fabbisogni dei territori di competenza di Asl 3;
- con nota prot. n. 173643 del 23/12/2020 questa Asl ha rappresentato ad A.Li.Sa. la necessità di rinnovo dei contratti in essere ai sensi ex art.4, comma 1, Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e s.m.i., considerato il perdurare della pandemia da COVID 19;
- con riferimento alla sopra richiamata nota afferente la proroga, con riserva di formalizzazione, dei rapporti contrattuali in essere, con gli erogatori privati accreditati e non accreditati già contrattualizzati (contratti ex articoli 3 - commi 1 e 2 e 4 – commi 1 e 2 D.L. 18/2020), essendo stato pubblicato in G.U. 31.12.2020 n.323 il D.L.31.12.2020 n.183, che all'art.19 proroga, tra gli altri, i termini di cui all'art. 3, comma 4 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale), e art.4, commi 1 e 2 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 (allegato 1 punti 2 e 3), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.3.2021, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e permanendo le già manifestate esigenze di prosecuzione dei suddetti rapporti contrattuali per far fronte all'emergenza epidemiologica in corso, questa Asl, con nota prot. n. 1767 del 7/01/2021, ha richiesto l'autorizzazione ad A.Li.Sa. di prorogare a condizioni invariate tutti i contratti ai sensi della sopra citata normativa;
- con nota prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data), agli atti, ritrasmessa anche con nota prot. n. 26966 del 23/02/2021 alle altre AA.SS.LL. Liguri interessate per le valutazioni di competenza, A.Li.Sa. ha comunicato che *“nulla osta alla proroga degli accordi contrattuali in essere stipulati ai sensi degli art. 3 (commi 1 e 2) e 4 (commi 1 e 2) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 qualora ne sussistano i presupposti in base ai fabbisogni rilevati ed in coerenza con le tempistiche di legge”* ed ha rappresentato la necessità di una valutazione da parte di questa ASL circa l'effettivo fabbisogno anche alla luce della situazione economica di questa Azienda e del sistema sanitario nel suo complesso, ricordando quanto disposto con la Legge di Bilancio 2021 che prevede un incremento minimo di risorse rispetto al 2020;
- alla luce delle indicazioni di A.Li.Sa. e compatibilmente con le necessità assistenziali ed il quadro economico prospettato, con nota a firma congiunta in data 24/02/2021 id. n. 82026323, agli atti, la Direzione Sanitaria e la Direzione Socio Sanitaria hanno richiesto alla Struttura Complessa proponente la proroga, a condizioni invariate, dei contratti in essere stipulati con gli Enti Gestori per il periodo dal 1/01/2021 al 31/03/2021, tra i quali quello stipulato con Villa Immacolata Srl, motivando tale necessità in relazione al protrarsi dello stato di emergenza Covid-19, al recente riscontro di varianti virali a rapida diffusione ed alla necessità di dare al setting ospedaliero una risposta rapida e congrua a mantenere l'adeguato turn – over dei posti letto, assicurando al paziente Covid – 19 positivo la continuità assistenziale e sanitaria fino a completa remissione della malattia, risultando di fondamentale importanza, altresì, il supporto alle strutture residenziali e al territorio, con il precoce isolamento dei soggetti Covid-19 positivi al fine di consentire a tutta la popolazione il libero accesso alle cure e di prevenire la diffusione dei contagi;
- con deliberazione n. 122 del 3/03/2021 questa Asl ha:
 - preso formalmente atto della nota di A.Li.Sa. prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data) e della richiesta a firma congiunta della Direzione Sanitaria e della Direzione Socio Sanitaria in data 24/02/2021 id. n. 82026323, agli atti, e, alla luce delle intervenute disposizioni normative -D.L. 31.12.2020 n.183, che all'art.19 proroga, tra gli altri, i termini di cui all'art. 3, comma 4 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale), e art.4, commi 1 e 2 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del D.L. n.18/20 conv. in

L.n.27/20 (allegato 1 punti 2 e 3), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.3.2021, conseguentemente autorizzato la proroga, per il periodo dal 1/01/2021 al 31/03/2021, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa e/o anticipata cessazione delle relative esigenze, dei Contratti ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recanti misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le Strutture Sanitarie Private, individuate da A.Li.Sa. come aree sanitarie temporanee, tra i quali Villa Immacolata Srl;

- rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l'autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2021 – 31/03/2021 per l'espletamento delle prestazioni afferenti ai Contratti ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27), stipulati con gli Enti Gestori da questa Asl quale Asl capofila;
- con nota prot. n 9999 del 24/03/2021 (prot. Asl 3 n. 44157 in pari data), agli atti, ritrasmessa anche con nota prot. n. 45746 del 26/03/2021 alle altre AA.SS.LL. Liguri interessate per le valutazioni di competenza, A.Li.Sa. ha comunicato a questa Asl che nulla ostava alla proroga dei contratti con le Strutture Sanitarie Private, individuate da A.Li.Sa. come aree sanitarie temporanee, tra le quali Villa Immacolata Srl, fino alla fine dello stato di emergenza previsto dalla normativa al 30/04/2021 (art. 1 DL 14.1.2021 n. 2 convertito nella Legge n. 29 del 12/03/2021) ed ha rappresentato per quanto attiene l'aspetto finanziario che era in corso la definizione del riparto del Fondo Sanitario a livello nazionale, e che la copertura dei costi per le prestazioni di cui trattasi sarebbe stata comunque garantita ad Asl 3 nel finanziamento ordinario per l'anno 2021;
- con nota prot. n. 16098 del 28/04/2021 (prot. Asl 3 n. 62779 di pari data), agli atti, A.Li.Sa. pur rappresentando a tutte le AA.SS.LL Liguri che "l'allegato 2 dell'art. 11 del D.L. 22/04/2021 n. 52, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 Luglio 2021, non ha provveduto a richiamare, tra i termini prorogati, quelli relativi alla disciplina delle aree sanitarie temporanee di cui all'art. 4 del D.L. 18/2020 e s.m.i.", ha precisato che "nondimeno l'attuale situazione epidemiologica relativa all'andamento della pandemia da COVID-19 rende necessario e opportuno mantenere in attività le aree temporanee in oggi esistenti; il monitoraggio sull'andamento della situazione consentirà un eventuale rimodulazione delle funzioni in oggi svolte dalle suddette Strutture, la cui valutazione è esclusivamente rimessa dalla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, sulla base delle analisi svolte da A.Li.Sa.", ritendendo, pertanto, che "allo stato attuale sia indispensabile la prosecuzione delle attività di cui trattasi per l'intero mese di Maggio";
- con nota in data 30/04/2021 id. n. 83774339, agli atti, la Direzione Socio Sanitaria, competente in merito, ha richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.sa. e compatibilmente con le necessità assistenziali ed il quadro economico prospettato, la proroga, a condizioni invariate, dei contratti in essere stipulati con gli Enti Gestori, tra i quali Villa Immacolata Srl, per il periodo dal 1/04/2021 al 31/05/2021;
- con deliberazione n. 264 del 12/05/2021 ASL3 ha disposto detta proroga;
- con nota prot. Asl 3 n. 179216 del 03/12/2021, agli atti, la Regione Liguria ha trasmesso a questa Asl l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 33/2021 ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda", nella quale, ritenuto necessario, al fine di assicurare sia il normale svolgimento delle attività istituzionali assistenziali da parte delle Aziende ed Enti del SSR, sia per far fronte al rilevato incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le strutture ospedaliere liguri, disporre

l'attivazione/implementazione delle AST secondo le indicazioni, le modalità operative e azioni già impartite o da impartire da parte di A.Li.Sa., confermando, sotto il profilo tariffario le disposizioni di cui al DPGR n. 6300 del 16.10.2020 recepito con DGR 904 del 10.11.2020 e dall'ordinanza presidenziale n. 79 del 10.11.2020, si conferisce mandato ad A.Li.Sa. di fornire disposizioni alle Aziende ed Enti del SSR ai fini dell'attivazione/implementazione delle AST sulla base dei fabbisogni rilevati in funzione dell'incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le Strutture Ospedaliere con efficacia dal 03.12.2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19;

- con nota prot. ASL3 180808 del 7/12/2021 A.Li.Sa. ha individuato Villa Immacolata s.r.l. quale Area Sanitaria Temporanea per l'attivazione di n. 22 posti letto a decorrere dal 09/12/2021;
- con note in data 09/12/2021 prot. n. 182164 e in data 10.12.2021 Prot. n. 182654, agli atti, la Direzione Socio Sanitaria, competente in merito, ha richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.sa. e compatibilmente con le necessità assistenziali ed il quadro economico prospettato, la stipula di un contratto con Villa Immacolata Srl, per il periodo dal 09/12/2021 al 31/12/2021 salvo diversa data che fosse indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid;
- con nota ID 90588568 del 09/12/2021 la S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha comunicato che il budget relativo al contratto poteva essere definito solo a consuntivo;
- con deliberazione n. 664 del 15/12/2021 questa Asl ha:
 - preso formalmente atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 33/2021 ad oggetto *“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda”*, nella quale, ritenuto necessario, al fine di assicurare sia il normale svolgimento delle attività istituzionali assistenziali da parte delle Aziende ed Enti del SSR, sia per far fronte al rilevato incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le strutture ospedaliere liguri, disporre l'attivazione/implementazione delle AST secondo le indicazioni, le modalità operative e azioni già impartite o da impartire da parte di A.Li.Sa., confermando, sotto il profilo tariffario le disposizioni di cui al DPGR n. 6300 del 16.10.2020 recepito con DGR 904 del 10.11.2020 e dall'ordinanza presidenziale n. 79 del 10.11.2020, si conferisce mandato ad A.Li.Sa. di fornire disposizioni alle Aziende ed Enti del SSR ai fini dell'attivazione/implementazione delle AST sulla base dei fabbisogni rilevati in funzione dell'incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le Strutture Ospedaliere con efficacia dal 03.12.2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19;
 - preso formalmente atto della nota di A.Li.Sa., prot. ASL3 180808 del 7/12/2021 la quale ha individuato Villa Immacolata s.r.l. quale Area Sanitaria Temporanea per l'attivazione di n. 22 posti letto a decorrere dal 09/12/2021 e della richiesta della competente Direzione Socio Sanitaria in data 09/12/2021 prot. n. 182164 e in data 10.12.2021 Prot. n. 182654, agli atti, la quale ha richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.sa. e compatibilmente con le necessità assistenziali ed il quadro economico prospettato, la stipula di un contratto con Villa Immacolata Srl, per il periodo dal 09/12/2021 al 31/12/2021 salvo diversa data che verrà indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al citato atto quale parte integrante e sostanziale sub 1;
 - autorizzato conseguentemente come disposto da A.Li.Sa. con la citata nota prot. n. 180808 del 7/12/2021 e richiesto dalla competente Direzione Socio sanitaria, la stipula, per il periodo dal 09/12/2021 al 31/12/2021 salvo diversa data che fosse indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid, del Contratto con Villa Immacolata Srl quale area sanitaria temporanea ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 33/2021;

- rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l'autorizzazione dei costi afferenti le prestazioni relative a detto contratto stipulato da questa Asl quale Asl capofila relativi ad ASL3;
- con nota in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, ad oggetto : “*Aree Sanitarie Temporanee*”, A.Li.Sa., a seguito di accordi intercorsi tra il Direttore Socio Sanitario di Alisa stessa, ASL 3 e KCS Caregiver Cooperativa Sociale, nonché della relazione tecnica relativa al sopralluogo di verifica dell'idoneità della struttura RSA Castelletto ai sensi della deliberazione di Alisa n. 361/2020, effettuata da Alisa stessa e da ASL 3 in data 29/12/2021, ha autorizzato in urgenza l'attivazione di n. 25 posti letto presso la RSA Castelletto con decorrenza 30/12/2021, nelle more del rinnovo del relativo accreditamento;
- con nota in data 27/01/2022 ID n. 92040219, agli atti, la Direzione Socio Sanitaria, competente in merito, ha richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.Sa. ed in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, la stipula di un contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che fosse indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub 1, per n. 25 posti letto, come da citata comunicazione di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data;
- con nota ID n. 92034974 del 27/01/2022 il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha trasmesso la documentazione autorizzatoria e di accreditamento di KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto necessaria alla predisposizione del contratto, comunicando, altresì, che il numero dei posti da contrattualizzare, pari a n. 25 posti, sono ricompresi nei posti pari a n. 120, autorizzati e accreditati in ultimo con DGR Liguria n. 79 del 6/02/2015, in corso di rinnovo, e che il budget relativo al contratto poteva essere definito solo a consuntivo;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione n. 40 del 28/01/2022 questa Asl ha:
 - preso formalmente atto della nota di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, la quale ha individuato KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto quale Area Sanitaria Temporanea per l'attivazione di n. 25 posti letto e delle richieste della competente Direzione Socio Sanitaria in data 27/01/2022 ID n. 92040219, e del Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale in data 27/01/2022 ID n. 92034974, agli atti, i quali hanno richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.Sa. ed in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, la stipula di un contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che fosse indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al citato atto quale parte integrante e sostanziale sub 1, per n. 25 posti letto, come da citata comunicazione di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data;
 - autorizzato conseguentemente come disposto da A.Li.Sa. con la citata nota in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, e richiesto dalla competente Direzione Socio sanitaria, la stipula, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che fosse indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid, del Contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto quale area sanitaria temporanea;
 - rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l'autorizzazione dei costi afferenti le prestazioni relative a detto contratto stipulato da questa Asl quale Asl capofila;

- preso atto della nota del Direttore Socio Sanitario in data 26/01/2022, prot. n. 14335 del 27/01/2022 e della nota della Regione Liguria prot. n. 40144 del 20/01/2022, acquisita agli atti con prot. Asl 3 n. 10192 di pari data, in relazione alla gestione del contratto ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n.33 del 02.12.2021, giusta deliberazione n. 690 del 22/12/2021, stipulato con la Coopselios Residenza "Danilo Ravera" che è in capo alla stessa Protezione Civile con decorrenza dal 20/01/2022 fino al 31/03/2022 per un numero di 70 posti, sia per quanto attiene gli adempimenti contrattuali che per quanto attiene alla liquidazione delle relative fatture e relativi aspetti economici;
- con nota in data 31/03/2022 prot. n. 52950, agli atti, il Direttore Socio Sanitario, stante la scadenza al 31/03/2022 dei contratti in essere e tenuto conto dell'attuale insistenza della fase pandemica e degli eventuali inserimenti disposti per questa Asl sino a tutto il 31/03/2022 con conseguenti tempi tecnici per le dimissioni successive all'attuale scadenza, ha richiesto la proroga fino al 30/04/2022, salvo eventuali necessità di proroghe ulteriori;
- con nota in data 4/04/2022 id 93901689, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, in relazione alla scadenza al 31/3/2022 dei contratti in essere, vista l'insistenza della fase pandemica e gli eventuali inserimenti disposti per ASL 3 sino a tutto il 31.3.2022, ha richiesto di provvedere alla proroga dei contratti a tutto il 30 Aprile 2022 , salvo necessità di ulteriore proroga, delle due Aree Sanitarie Temporanee funzionanti (Villa Immacolata Srl e KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto), comunicando, altresì, che i costi verranno regolamentati tramite appositi successivi provvedimenti a cura della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale;
- con deliberazione n. 176 del 13/04/2022 questa Asl ha:
 - preso formalmente atto delle richieste della competente Direzione Socio Sanitaria in data 31/03/2022 prot. n. 52950 e del Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale in data 4/04/2022 ID n. 93901689, agli atti, i quali hanno richiesto, alla luce delle intervenute disposizioni normative (D.L. 24/03/2022 n. 24 ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*", che all'art. 10 c. 5 dispone che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni per la gestione dell'emergenza, possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31/12/2022) e in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, la proroga, fino al 30/04/2022, dei contratti con le Strutture Sanitarie Private, individuate da A.Li.Sa., come aree sanitarie temporanee, "KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto" e "Villa Immacolata Srl", giusti provvedimenti Asl 3 n. 40 del 28/01/2022 e n. 664 del 15/12/2021;
 - rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l'autorizzazione dei costi afferenti le prestazioni relative a detti contratti stipulati da questa Asl quale Asl capofila;
 - con nota in data 28/04/2022 prot. n. 9437, prot. Asl 3 n. 66652 di pari data, ad oggetto: "*Proroga contratto Area sanitaria temporanea Villa Immacolata e KCS RSA Castelletto*", A.Li.Sa., stante l'andamento epidemiologico dell'infezione da SARS – CoV-2 che evidenzia una persistente percentuale di soggetti che, in costanza di positività, necessitano di prosecuzione cure in ambienti idonei, essendo dimissibili dalle Strutture Ospedaliere, a seguito del monitoraggio dell'occupazione dei posti disponibili nelle AST Covid, ha comunicato la necessità di prorogare per un ulteriore mese (fino al 31 maggio) l'offerta attualmente attiva, dando indicazione a questa Asl di prorogare fino al 31/5/2022, con una rimodulazione dei posti letto, le seguenti ATS come di seguito si riporta:
 - Villa Immacolata da 25 PL a 29PL
 - KCS RSA Castelletto da 25 PL a 30 PL

- con la richiamata nota, altresì, A.Li.Sa. ha raccomandato a questa Asl la comunicazione alle Strutture relativamente ai tempi assistenziali del personale, di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 361/2020, che dovranno essere riparametrati in base al numero di posti letto occupati;
- con nota in data 02/05/2022 prot. n. 68429, agli atti, il Direttore Socio Sanitario, stante la scadenza al 30/04/2022 dei contratti in essere ha richiesto la proroga fino al 31/05/2022 delle due Aree Sanitarie Temporanee funzionanti (Villa Immacolata Srl e KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto);
- con nota in data 6/05/2022 id 94861970, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, in relazione alla scadenza al 30/04/2022 dei contratti in essere, vista l'attuale insistenza della fase pandemica e gli eventuali inserimenti disposti per ASL 3 sino alla data odierna e le disposizioni di A.Li.Sa., ha richiesto di provvedere alla proroga fino al 31/05/2022, salvo eventuale necessità di ulteriore proroga, delle due Aree Sanitarie Temporanee funzionanti (Villa Immacolata Srl e KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto), comunicando, altresì, che i costi verranno regolamentati tramite appositi successivi provvedimenti a cura della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale;
- con deliberazione n. 239 del 11/05/2022 questa ASL ha:
 - preso formalmente atto della nota in data 28/04/2022 prot. n. 9437, prot. Asl 3 n. 66652 di pari data, ad oggetto: *“Proroga contratto Area sanitaria temporanea Villa Immacolata e KCS RSA Castelletto”* e delle richieste della competente Direzione Socio Sanitaria in data 02/05/2022 prot. n. 68429 e del Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale in data 6/05/2022 id 94861970, agli atti, i quali hanno richiesto, alla luce delle intervenute disposizioni normative (D.L. 24/03/2022 n. 24 ad oggetto *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* che all’art. 10 c. 5 dispone che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni per la gestione dell’emergenza, possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31/12/2022) e in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, autorizzato la proroga, fino al 31/05/2022, dei contratti con le Strutture Sanitarie Private, individuate da A.Li.Sa., come aree sanitarie temporanee, *“KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto”* e *“Villa Immacolata Srl”*, giusti provvedimenti Asl 3 n. 40 del 28/01/2022, n. 664 del 15/12/2021 e n. 176 del 13/04/2022;
 - rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione dei costi afferenti le prestazioni relative a detti contratti stipulati da questa Asl quale Asl capofila ;
- con nota in data 23/05/2022 prot. n. 11284, prot. Asl 3 n. 82138 del 24/05/2022, ad oggetto: *“Occupazione posti nelle Aree Sanitarie Temporanee per Covid-19 e provvedimenti conseguenti”*, A.Li.Sa., stante l’occupazione di posti letto delle aree, che è diminuita nella settimana precedente registrando un tasso di occupazione generale in data 23/05/2022 del 50,3%, con un minimo presso la AST Covid di *“Villa Immacolata”* pari a n. 2 ospiti, propone a questa ASL il blocco di nuovi accessi presso la citata Struttura *“Villa Immacolata”* a partire dalle ore 0:00 del 24 maggio 2022, con chiusura totale del reparto AST entro il 31/05/2022, e se nel caso fossero presenti ancora ospiti, la necessità di procedere al trasferimento presso altra AST;
- con nota in data 25/05/2022 id n. 95430743, agli atti, il competente Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, in seguito all’andamento della pandemia e a seguito della sopra citata nota di A.Li.Sa. prot. 82138/2022, ha comunicato che la Struttura *“Villa Immacolata”* verrà chiusa al momento della dimissione degli ospiti ancora presenti e comunque entro il 31/05/2022, rappresentando, altresì, che nel caso alla data del 31/05/2022 fossero presenti ospiti covid positivi in detta data saranno trasferiti in altra AST;

- con nota in data 25/05/2022 id n. 95431481, agli atti, il competente Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, vista l'attuale situazione pandemica e la parziale occupazione dei posti letto, ha richiesto di provvedere alla proroga fino al 15/06/2022 dell'Area Sanitaria Temporanea funzionante "KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto";
- con nota in data 25/05/2022 prot. n. 83291, agli atti, il Direttore Socio Sanitario, stante la scadenza al 31/05/2022 dei contratti in essere, ha autorizzato a procedere così come descritto dalle richiamate note del Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, con la richiesta di proroga al 15/06/2022 dell'Area Sanitaria Temporanea "KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto";

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.mi. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 42";
- il DPCM del 29/01/2017 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la Legge Regione Liguria n. 41/2006 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- la legge regionale n. 9/2018 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private";
- la DGR n. 944 del 16/11/2018: "Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione";
- il D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 23/07/2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 33/2021 ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda";
- il D.L. 24/12/2021 n. 221 che ha prorogato il termine previsto per l'emergenza sanitaria al 31/03/2022;
- il D.L. 24/03/2022 n. 24 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" che all'art. 10 c. 5 dispone che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni per la gestione dell'emergenza, possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31/12/2022;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, di:

1. prendere formalmente atto della nota di A.Li.Sa. in data 23/05/2022 prot. n. 11284, prot. Asl 3 n. 82138 del 24/05/2022, ad oggetto: "Occupazione posti nelle Aree Sanitarie Temporanee per Covid-19 e provvedimenti conseguenti" e della richiesta della competente Direzione Socio Sanitaria in data 25/05/2022 prot. n. 83291 e del competente Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale in data 25/05/2022 id 95430743 e id 95431481, agli atti, i quali hanno

richiesto, alla luce delle intervenute disposizioni normative (D.L. 24/03/2022 n. 24 ad oggetto *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* che all’art. 10 c. 5 dispone che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni per la gestione dell’emergenza, possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31/12/2022) e in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, la proroga, fino al 15/06/2022, del contratto con la Struttura Sanitaria Privata, individuate da A.Li.Sa., come area sanitaria temporanea, *“KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto”*, giusti provvedimenti Asl 3 n. 40 del 28/01/2022, n. 176 del 13/04/2022 e n. 239 del 11/05/2022;

2. rinviare a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione dei costi afferenti le prestazioni relative a detto contratto stipulato da questa Asl quale Asl capofila;

Confermato altresì il mandato alla competente Direzione Socio Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati al contratto di cui trattasi, di cui l’ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;

Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore del Dipartimento Giuridico;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA

1. di prendere formalmente atto della nota di A.Li.Sa. in data 23/05/2022 prot. n. 11284, prot. Asl 3 n. 82138 del 24/05/2022, ad oggetto: *“Occupazione posti nelle Aree Sanitarie Temporanee per Covid-19 e provvedimenti conseguenti”* e della richiesta della competente Direzione Socio Sanitaria in data 25/05/2022 prot. n. 83291 e del competente Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale in data 25/05/2022 id 95430743 e id 95431481, agli atti, i quali hanno richiesto, alla luce delle intervenute disposizioni normative (D.L. 24/03/2022 n. 24 ad oggetto *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* che all’art. 10 c. 5 dispone che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni per la gestione dell’emergenza, possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31/12/2022) e in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, la proroga, fino al 15/06/2022, del contratto con la Struttura Sanitaria Privata, individuate da A.Li.Sa., come area sanitaria temporanea, *“KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto”*, giusti provvedimenti Asl 3 n. 40 del 28/01/2022, n. 176 del 13/04/2022 e n. 239 del 11/05/2022;

2. di rinviare a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l'autorizzazione dei costi afferenti le prestazioni relative a detto contratto stipulato da questa Asl quale Asl capofila;
3. di prendere atto che la Direzione Socio Sanitaria, competente per l'istruttoria, anche in relazione alla valutazione di idoneità e della presenza dei requisiti di contrattualizzazione, e per la gestione tecnico-professionale, contabile ed organizzativa dei contratti, con la sottoscrizione del presente provvedimento conferma la presenza dei requisiti per la contrattualizzazione e l'idoneità della Struttura Privata Accreditata KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto ai sensi di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali, anche in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nelle strutture stesse;
4. di confermare il mandato alla competente Direzione Socio Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati alla proroga del contratto di cui trattasi, di cui l'ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;
5. di dare inoltre mandato al Direttore Socio Sanitario, ai sensi del vigente DPS in materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore autorizzato con compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, la designazione del responsabile esterno del trattamento che collabora, in forza del contratto di cui trattasi, ai trattamenti di detta Direzione, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a detto responsabile esterno le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da parte del designato responsabile delle istruzioni fornite in materia privacy;
6. di prendere atto che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui al suddetto contratto, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a €.140,00=/die per ogni ospite;
7. di prendere atto che le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà come da note di Alisa in data 20.10.2020 (ns prot.n. 137407) e correlate, in data 31/12/2020 (prot. Asl 3 n. 176795 di pari data), prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data);
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), alla Direzione Socio Sanitaria, alla Direzione Sanitaria, nonché alla S.C. Bilancio e Contabilità, alla S.C. Pianificazione, Programmazione e Controllo, alla S.C. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria e alla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale per gli adempimenti di competenza;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
11. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 14 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
(o suo sostituto)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)
(o suo sostituto)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)
(o suo sostituto)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
(o suo sostituto)

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
(Isabella Pietrucci)
(o suo sostituto)

Visto
per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)